



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 6/19 DEL 6.02.2018

Oggetto: Progetto di ampliamento della cava in località Bia de Tramatzza, Comune di Solarussa. Proponente: Ditta Guido Ruggiu S.r.l. - Procedura di Verifica di assoggettabilità alla VIA. D.Lgs. n. 152/2006.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che la Ditta Guido Ruggiu S.r.l. (di seguito Proponente o Ditta) ha presentato, a dicembre 2016, l'istanza di Verifica di assoggettabilità alla Valutazione di impatto ambientale, relativa all'intervento denominato "Progetto di ampliamento della cava in località Bia de Tramatzza, Comune di Solarussa", ascrivibile alla categoria di cui al punto 8, lett. i) - Cave e torbiere, dell'Allegato B1 alla deliberazione della Giunta regionale n. 34/33 del 7.8.2012.

Il progetto è relativo alla richiesta di ampliamento di una cava in agro comunale di Solarussa (OR), in Località "Bia de Tramatzza", distante circa 1 km dal centro abitato.

Il progetto, relativo all'estrazione di sabbie quarzose-feldspatiche, prevede un'estensione dell'area da coltivare di 3,99 ha su un'area precedentemente autorizzata di circa 18,25 ha, di cui 4,00 ha già ripristinati (stralciati dal perimetro di cava con determina n. 147 del 4.4.2016 del Servizio attività estrattive e recupero ambientale), con una produzione di circa 1.350.000 m³ complessivi di materiale in 10 anni, di cui 420.000 m³ presenti nella porzione già autorizzata e 930.000 m³ in quella in ampliamento.

Il progetto precedentemente autorizzato è stato sottoposto alla procedura di Verifica, conclusasi senza l'ulteriore assoggettamento a VIA e con prescrizioni stabilite con la determinazione n. 1325/VII del 26 luglio 2005 del Servizio SIVIA (oggi Servizio delle valutazioni ambientali - SVA).

L'area estrattiva è suddivisa in tre cantieri denominati A, B e C. Il metodo di coltivazione previsto è a gradoni discendenti, con tagli orizzontali procedenti dall'alto verso il basso, da eseguirsi mediante l'utilizzo di escavatore. La profondità massima di scavo prevista è di +6 metri s.l.m. a partire da +42 metri s.l.m. I materiali estratti sono conferiti a un impianto di selezione e lavaggio ubicato nel sito di cava, in cui è presente anche un impianto per la chiarificazione e il riciclo delle acque.

Il recupero a fine lavori prevede il parziale ricolmamento delle aree di scavo nei due cantieri A e C, sino a quota +10 metri s.l.m., e nel cantiere B sino a quota + 15 metri s.l.m., con sterili e terre e rocce da scavo ex situ. È poi prevista la riprofilatura delle scarpate con la stesura di materiali sterili e il successivo rinverdimento con specie erbacee, arboree ed arbustive caratteristiche dell'area.



Il Servizio Tutela paesaggio e vigilanza province Oristano – Medio Campidano, con la nota prot. n. 8905/XIV.12.2 del 6 marzo 2017, acquisita al prot. DGA n. 4692 del 6.3.2017, ha comunicato che "Non risulta necessario acquisire l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del Codice dei beni Culturali e del Paesaggio – D.Lgs. 42 del 22.1.2004" e che "Poiché trattasi di attività di cava già in essere e di un ampliamento in aree a utilizzazione agroforestale, in cui la trasformazione non contrasta con i valori paesaggistici del contesto, non si rilevano criticità sotto il profilo prettamente paesaggistico".

In merito all'iter l'Assessore continua riferendo che lo SVA, con nota prot. n. 13607 del 28.6.2017, ha richiesto chiarimenti e integrazioni documentali, trasmessi ad agosto (Prot. DGA n. 17264 del 9.8.2017) a seguito di una proroga dei tempi di consegna richiesta dalla Proponente.

Il Servizio delle valutazioni ambientali, dopo aver esaminato le integrazioni ed i chiarimenti pervenuti, li ha valutati non del tutto esaustivi per la comprensione del progetto, rilevando inoltre alcune criticità sugli aspetti concernenti le sostanziali varianti apportate al progetto di recupero precedentemente autorizzato e valutato, ritenute peggiorative del quadro ambientale ed in particolare per gli impatti sull'uso del suolo e sulla componente idrica.

Di tale valutazione è stato dato riscontro alla Proponente in occasione di un incontro tecnico tenutosi in data 5 ottobre 2017 presso la sede dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente, a seguito del quale la Ditta ha comunicato la volontà di presentare integrazioni volontarie, pervenute a novembre 2017 (Prot. DGA n. 23362 del 8.11.2017). Le integrazioni, oltre a completare il quadro di riferimento progettuale e ambientale ai fini della comprensione del progetto, hanno incluso una variante al progetto di recupero ambientale, atta a mitigare gli impatti sulla componente idrica e sulla componente suolo.

L'Assessore continua riferendo che lo SVA, preso atto della nota del Servizio tutela paesaggistica e considerato che la documentazione depositata risulta sufficiente per consentire la comprensione delle caratteristiche e delle dimensioni del progetto, della tipologia delle opere previste e del contesto territoriale e ambientale di riferimento, nonché dei principali effetti che possono aversi sull'ambiente, ha concluso l'istruttoria ritenendo di non dover sottoporre il progetto alla procedura di valutazione d'impatto ambientale, a condizione che la Proponente attui le misure di mitigazione previste nello Studio Preliminare Ambientale e ottemperi alle seguenti prescrizioni, che dovranno essere recepite nel progetto da sottoporre ad autorizzazione:



1. in fase di esercizio dovranno essere messi in atto gli accorgimenti tecnico-progettuali e le più efficaci misure di mitigazione al fine di:

- a. garantire la massima tutela di suolo, sottosuolo e corpi idrici mediante interventi di recupero e smaltimento a norma di legge di qualsiasi materiale inquinante sversato accidentalmente in superficie; in caso di rinvenimento di falda acquifera nel corso della coltivazione, gli scavi dovranno essere arrestati alla quota che garantisca un adeguato franco dalla superficie freatica, e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari alla salvaguardia della risorsa idrica;
- b. minimizzare gli effetti ambientali indotti dal rumore, nel rispetto della normativa vigente, dotando i mezzi meccanici di idonei dispositivi di attenuazione dello stesso;
- c. contenere le polveri prodotte nelle fasi di estrazione, carico e trasporto, su piazzali, piste e altre aree potenzialmente polverose soprattutto durante le stagioni secche e le giornate ventose;
- d. mantenere in perfetta efficienza la viabilità interna e quella che conduce all'area di cava;

2. per quanto riguarda la gestione dei depositi temporanei:

- a. in previsione del recupero del cantiere B, previsto entro i primi 3 anni di attività, dovrà essere individuata un'area alternativa per il deposito temporaneo dei residui di lavaggio prodotti dall'impianto di chiarificazione, che dovrà essere rappresentata nella relazione tecnico descrittiva di cui al punto 6;
- b. dovrà essere assicurata la stabilità dei cumuli di terreno vegetale, evitando il dilavamento da parte delle acque di deflusso superficiale; qualora si preveda un periodo di stoccaggio del terreno vegetale superiore a un anno, sui cumuli dovranno essere realizzate idonee semine protettive con miscugli di specie erbacee ad elevato potere aggrappante, allo scopo di limitare la perdita di fertilità, il dilavamento e la dispersione di polveri;
- c. gli sterili dovranno essere accantonati in aree idonee adibite allo scopo, interne alla cava, sino al loro riutilizzo per il recupero; i cumuli non dovranno interferire con la componente vegetale o costituire barriere fisiche al naturale deflusso delle acque meteoriche; dovranno inoltre essere utilizzati i necessari accorgimenti per contenere le polveri eventualmente prodotte, quali coperture o bagnature;

3. in riferimento al recupero ambientale:



- a. per quanto riguarda le aree morfologicamente depresse dei cantieri dismessi A e C, la consistenza col modello idrologico proposto, che prevede il mantenimento all'asciutto di tali aree destinate a futuro uso agronomico e pascolo, dovrà essere valutata su base annuale per un periodo non inferiore a cinque anni dall'ultimazione del recupero. Qualora emergesse un'insufficiente capacità di drenaggio dei terreni, dovranno essere predisposti specifici interventi di allontanamento delle acque, dandone comunicazione allo SVA per l'accertamento di eventuali procedure di competenza;
- b. per quanto riguarda l'area morfologicamente depressa del cantiere dismesso B, al fine di verificare la consistenza col modello idrologico proposto, che prevede un volume di accumulo minimo di circa 50.000 m³/a, per il mantenimento di un laghetto di cava, dovrà essere predisposto il monitoraggio annuale della componente idrica per un periodo non inferiore a 10 anni dalla ultimazione del recupero. Qualora e non appena i risultati del monitoraggio evidenziassero un disequilibrio fra afflussi e deflussi, tale da determinare un trend di diminuzione /aumento dei volumi di invaso, dovranno essere predisposti specifici interventi risolutivi da comunicare allo SVA per l'accertamento di eventuali procedure di competenza;
- c. su tutte le aree dovrà essere garantita la copertura dello strato di terreno agrario di spessore medio non inferiore ai 30 cm. I volumi mancanti dovranno essere compensati mediante l'apporto di terreno di qualità chimico-fisica idonea per le finalità di progetto e compatibile con i caratteri pedologici del sito; per l'arricchimento in sostanza organica ed elementi nutritivi del letto di semina, dovranno essere utilizzati esclusivamente fertilizzanti organici e compost di qualità conforme alla normativa vigente;
- d. per il rinverdimento delle aree oggetto di rinaturalizzazione dovranno essere impiegate esclusivamente specie autoctone coerenti con il contesto ecologico e con le associazioni vegetali potenziali del sito;
- e. al fine di favorire l'effettivo recupero dei suoli, su tutte le superfici progressivamente recuperate dovrà essere realizzata la semina, utilizzando miscugli di specie erbacee autoctone ad elevato potere aggrappante;
- f. per almeno due anni dall'impianto del materiale vegetale, e comunque sino al completo affrancamento delle piantine e delle erbe introdotte artificialmente, dovrà essere evitato il



pascolamento e si dovrà provvedere alle necessarie cure colturali, alle irrigazioni periodiche e di soccorso e, qualora si riscontrasse uno scarso attecchimento, agli interventi di infittimento delle superfici inverdite;

g. le attività di inerbimento e piantagione del sito dovranno essere affiancate da personale esperto in materie agronomiche e forestali, in accordo con il Servizio Territoriale dell'Ispettorato Ripartimentale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale di Oristano;

4. la gestione dei rifiuti prodotti nel sito di cava, non derivanti direttamente dall'attività estrattiva, dovrà avvenire nel rispetto della parte IV del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;

5. dovrà essere predisposto il piano di monitoraggio delle componenti ambientali secondo le indicazioni da richiedere all'ARPAS per quanto riguarda altri parametri da assoggettare a controllo, modalità e periodicità delle misurazioni;

6. con cadenza triennale dall'avvio dei lavori, la Proponente dovrà trasmettere allo SVA, al Comune di Solarussa, alla Provincia competente e agli Enti di controllo, una relazione tecnico-descrittiva corredata di documentazione fotografica, planimetrie, sezioni, attestante l'avanzamento dei lavori di coltivazione e del contestuale recupero, che specifichi la coerenza con il progetto autorizzato e con le prescrizioni della presente deliberazione. Nel report dovranno essere indicati i quantitativi di materiali estratti e ancora da coltivare, l'attuazione delle misure di mitigazione e i risultati dei controlli effettuati secondo quanto previsto nel piano di monitoraggio delle componenti ambientali di cui al punto 5, nonché delle valutazioni di cui ai punti 3. a. e 3. b.

Tutto ciò premesso, l'Assessore della Difesa dell'Ambiente, constatato che il Direttore generale ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame, propone alla Giunta regionale di far propria la proposta del Servizio valutazioni ambientali.

La Giunta regionale, condividendo quanto proposto e rappresentato dall'Assessore della Difesa dell'Ambiente

DELIBERA

- di non sottoporre, per le motivazioni indicate in premessa, all'ulteriore procedura di VIA l'intervento denominato "progetto di ampliamento della cava in località Bia de Tramatzu, Comune di Solarussa, presentato dalla Ditta Guido Ruggiu S.r.l., a condizione che siano rispettate e



- recepite nel progetto da sottoporre ad autorizzazione le prescrizioni descritte in premessa, sul rispetto delle quali dovranno vigilare, per quanto di competenza, il Comune di Solarussa, la Provincia competente per territorio, il Servizio tutela del paesaggio e vigilanza province Oristano – Medio Campidano, il Servizio Attività Estrattive e Recupero Ambientale dell'Assessorato regionale dell'Industria, il Servizio Ispettorato Ripartimentale del CFVA di Oristano e l'ARPAS;
- di stabilire che, fermo restando l'obbligo di acquisire gli altri eventuali pareri e autorizzazioni previsti dalle norme vigenti, la validità della presente deliberazione, ai fini della realizzazione dei lavori relativi all'intervento in oggetto, la cui data di inizio dovrà essere comunicata al Servizio delle valutazioni ambientali e agli Enti di controllo, è pari a dieci anni dalla pubblicazione della presente deliberazione nel sito web della Regione Autonoma della Sardegna, salvo proroga concessa su istanza motivata del proponente. La Società, in caso di modifiche progettuali o di rinnovo dell'autorizzazione, dovrà verificare presso il Servizio delle valutazioni ambientali la necessità di una nuova procedura.

Letto, confermato e sottoscritto.

p. Il Direttore Generale

Loredana Veramessa

Il Vicepresidente

Raffaele Paci